



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

LM-13 c.u. CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

Sede di BOLOGNA

INDICE

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Art. 2 Piani di studio individuali

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Art. 10 Tirocinio

Art. 11 Modalità di svolgimento della prova finale

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

• Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al **corso di laurea magistrale a ciclo unico** in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Sono inoltre richieste le seguenti conoscenze e competenze:

- Matematica
- Fisica
- Biologia
- Chimica
- Logica
- Lingua inglese di livello almeno B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono definite al punto modalità di ammissione.

Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi. L'assolvimento dell'obbligo formativo è oggetto di specifica verifica.

La relativa modalità di accertamento è indicata al punto modalità di ammissione.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso non potranno sostenere esami degli anni successivi.

• Modalità di ammissione

Numero programmato

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico adotta un numero programmato a **livello locale** (ex art. 2 L. 264/99) in relazione alle risorse disponibili.

Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di ammissione.

Tutti gli studenti interessati all'iscrizione, inclusi coloro che provengano per passaggio da altro corso di studi dell'Università di Bologna o trasferimento da altro Ateneo, da qualunque corso di studi, a prescindere dalla sua denominazione e indipendentemente dall'anno di corso in cui potranno essere ammessi in seguito ad eventuali riconoscimenti, dovranno partecipare alla procedura selettiva secondo le modalità previste dall'apposito bando.

Modalità di verifica delle conoscenze e competenze

Le conoscenze e competenze richieste di matematica, fisica, biologia, chimica e logica sono verificate mediante la definizione di una votazione minima nel test di accesso al corso a numero programmato.

Agli studenti ammessi al corso con una votazione inferiore alla prefissata votazione minima verrà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo.

Obblighi formativi aggiuntivi

L'obbligo formativo aggiuntivo consiste in assegnazione di attività individuali definite dal Consiglio di Corso di studio. Un tutor seguirà le attività di sostegno personalizzato agli studenti con OFA.

L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato nelle conoscenze di base si intende assolto con una delle seguenti modalità:

- superamento di una apposita prova scritta (soluzione di quesiti a risposta multipla su argomenti di Biologia, Chimica, Fisica e Matematica) che si svolgerà nelle date definite dalla commissione d'esame, davanti a quest'ultima e pubblicate con apposito avviso;
- superamento degli esami previsti in piano al primo anno relativi alle discipline di Matematica, Chimica generale, Fisica e Biologia vegetale.

Accertamento delle conoscenze e competenze linguistiche

L'accertamento della conoscenza della lingua inglese di livello almeno B1 si considera assolto per gli studenti in possesso di corrispondente certificazione linguistica.

Agli studenti che non dimostrano di possedere una competenza linguistica almeno pari al livello B1 è attribuito un obbligo formativo aggiuntivo.

L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende assolto con il superamento dell'apposita prova di verifica o il conseguimento di una certificazione linguistica di livello B1 o superiore o con il superamento dell'idoneità di lingua inglese di livello B2 prevista in piano.

Art. 2 Piani di studio individuali

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche, di laboratorio a posto singolo o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative. L'obbligo di frequenza si ritiene assolto con la frequenza a non meno dell'80% delle esercitazioni di laboratorio ed al 60% delle lezioni frontali.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente una o più attività formative tra quelle previste nell'allegato piano didattico o che il Consiglio di Corso di studio individua annualmente e rende note tramite Portale di Ateneo. Tali attività formative sono considerate coerenti con il progetto formativo. Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad una attività non prevista tra quelle individuate dal Consiglio di Corso di studio, deve fare richiesta al Consiglio di Corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio sulla base dell'analisi del programma svolto.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

- 1) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- 2) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 Tirocinio

Il corso di studio prevede un tirocinio pratico-valutativo (TPV) finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività del farmacista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. L'attività di tirocinio è svolta per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico, e corrisponde a 30 crediti formativi universitari. Per l'accesso al tirocinio pratico-valutativo (TPV) lo studente deve aver acquisito almeno 160 CFU e aver superato gli esami degli insegnamenti propedeutici indicati nel piano didattico.

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme dell'Unione Europea, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della tesi di laurea o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative della durata massima di 12 mesi, che dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale o per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio.

Art. 11 Modalità di svolgimento della prova finale

• Caratteristiche della Prova finale

L'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale abilitante alla professione del farmacista, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge n.163/2021, comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa (PPV) delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno al corso di studio (tirocinio pratico valutativo, TPV) che precede la discussione della tesi di laurea; tale prova è volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione.

La discussione della tesi di laurea consiste nella dissertazione pubblica di una tesi scritta, elaborata in modo originale dallo studente su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio, sotto la guida di un relatore. La dissertazione deve dimostrare padronanza degli argomenti, capacità critica, attitudine a operare in modo autonomo e capacità di comunicazione di buon livello.

- **Modalità di svolgimento della prova finale**

La prova finale si compone di:

- 1) una prova pratica valutativa (PPV) finalizzata ad accertare le competenze professionali acquisite con il tirocinio pratico valutativo (TPV); la PPV precede la discussione della tesi di laurea. Nel caso di esito negativo della prova pratica valutativa PPV (idoneità non raggiunta), lo studente non può essere ammesso alla discussione dell'elaborato di tesi.
- 2) una discussione di una tesi scritta relativa ad un'attività sperimentale svolta presso un laboratorio di ricerca (tesi sperimentale) in cui opera il relatore. L'attività sperimentale può anche essere svolta, sotto la guida di un relatore, in strutture pubbliche o private (industrie) con le quali siano state stipulate opportune convenzioni.

Possono essere relatori i docenti o i ricercatori responsabili di attività formative (insegnamenti o moduli) ricomprese in un settore scientifico-disciplinare presente nel regolamento didattico del corso di studio e/o individuati dal corso di studio in coerenza con quanto previsto dagli Organi Accademici.

Il voto finale, espresso in centodecimi (110), dovrà tenere conto del curriculum degli studi compiuti dallo studente (media di laurea), dei tempi di completamento del percorso universitario e dello svolgimento della prova finale.

I criteri per la valutazione della tesi e della discussione finale sono:

- originalità dell'argomento
- correttezza metodologica
- livello di approfondimento
- adeguatezza della scrittura e redazione dell'elaborato
- padronanza dell'argomento di tesi
- capacità espositiva e di presentazione dell'elaborato
- capacità critica.

In caso di valutazione positiva, la prova s'intende superata con una votazione minima di 66/110 e massima di 110/110. La Commissione in caso di votazione massima può concedere la lode su decisione unanime. Il voto finale sarà proclamato in sede di sedute di laurea.

Al punteggio della media di laurea possono essere aggiunti da 0 a 9 punti (0-6 a discrezione del Relatore; 0- 3 a discrezione della Commissione). Inoltre, è possibile attribuire 1 punto al punteggio finale di laurea ai laureati in corso.

La Commissione di laurea, a sua discrezione, può arrotondare a centodieci il punteggio di candidati che raggiungano centonove. Può altresì arrotondare a cento il punteggio dei candidati che superino la votazione finale di 99/110 di frazioni di punto.

Infine, premesso che il conferimento della lode all'esame di laurea dipende dal voto unanime della Commissione di laurea e che il candidato deve aver dimostrato, sia nell'esposizione che nel giudizio del relatore, un elevato livello di preparazione, può essere proposta la lode se il candidato, considerato il punteggio di laurea, raggiunge 112 punti anche senza lodi nel curriculum. Qualora la Commissione rilevi all'unanimità nel curriculum studiorum e nell'esame di laurea condizioni di particolare merito del candidato, la lode può essere proposta anche se i requisiti di punteggio non ottemperano quanto sopra riportato. In particolare, può essere proposta la lode se il candidato raggiunge il punteggio di 111 con almeno una lode.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.